

Disegno di

Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 23 febbraio 1999 no. 4857 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 13 ottobre 2000 no. 4857R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

I.

Il Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 è modificato come segue:

Art. 39 cpv. 2

**Esercizio personale
della capacità proces-
suale**

²Quando il giudice ritiene che una persona non è capace di proporre e di discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi entro breve termine di un patrocinatore, con la comminatoria della nomina di un avvocato d'ufficio.

Art. 72 cpv. 2 (nuovo)

**Congiunzione e riunione
di azioni**

²Il giudice può ordinare la riunione dell'istruttoria di due o più azioni pendenti presso di lui, che mantengono tuttavia la loro identità processuale e la loro indipendenza.

Art. 88

**Facoltà di indagine
del giudice**
1) **assunzione
d'ufficio di prove**

In ogni stadio di causa che precede l'ordinanza di chiusura dell'istruttoria è in facoltà del giudice:

- a) invariato
- b) invariato
- c) invariato
- d) invariato

Art. 115 cpv. 3

Contenuto

³Gli atti illeggibili, sconvenienti o prolissi, come pure quelli che non adempiono le esigenze di forma previste da questo codice, sono rinviati alla parte interessata, con l'invito a porvi rimedio entro un breve termine fissato dal giudice, ad eccezione dei casi di nullità espressamente previsti dal codice.

Art. 133 cpv. 1 lett. b)

Ferie b) dal 15 luglio al 15 agosto.

Art. 173 cpv. 3

Forma della riconvenzione ³Gli articoli 165-171 e 175-176 sono applicabili per analogia.

Art. 176 cpv. 1

Duplica ¹Il convenuto può duplicare entro il termine perentorio di trenta giorni, nelle forme previste dagli art. 170 e 171 di questo codice.

Art. 182 cpv. 4, 5 e 6

Ordinanza sulle prove ⁴I testimoni vengono assunti, di regola, in una sola udienza.

⁵Al termine dell'udienza di audizione dei testimoni, il giudice, sentite le parti, esamina la possibilità di rinunciare o meno all'assunzione dei testimoni che non si sono presentati.

⁶Per l'edizione di documenti è applicabile l'art. 213a.

Art. 188 lett. a)

Mezzi di prova Abrogato.

Sezione III - Dell'assunzione suppletoria delle prove e della chiusura dell'istruttoria

Art. 191a (nuovo)

Chiusura dell'istruttoria Entro 10 giorni dall'assunzione dell'ultima prova, il giudice emana un'ordinanza con la quale dichiara chiusa l'istruttoria e cita le parti al dibattimento finale.

Art. 192 cpv. 1

2) su istanza di parte ¹Le parti possono chiedere durante l'istruttoria o, al più tardi entro 10 giorni dalla chiusura della stessa, l'assunzione di prove la cui esistenza o conclusione risultassero successivamente.

	Art. 193
Definizione ed effetti	Abrogato.
	Art. 194
Requisiti della confessione	Abrogato.
	Art. 195
Ritrattazione	Abrogato.
	Art. 196
Inscindibilità della confessione	Abrogato.
	Art. 206
Dell'onere di edizione della controparte. Casi in cui può essere richiesta l'edizione	Ogni parte è in diritto di richiedere dall'altra la produzione dei documenti che sono in suo possesso e che appaiono rilevanti per l'accertamento dei fatti di causa.
	Art. 211 cpv. 1
Obbligo di edizione di terzi	¹ I terzi possono essere tenuti alla produzione dei documenti che sono in loro possesso e che appaiono rilevanti per l'accertamento dei fatti di causa.
	Art. 213a (ex art. 213bis)
Decisione di edizione	¹ Sulla domanda di edizione dalla controparte il giudice decide mediante ordinanza, mentre su quella da terzi decide con decreto (art. 96), a meno che il terzo si dica disposto all'edizione, e fissa un termine per la produzione, se ammette la domanda. ² Abrogato.

Art. 233 cpv. 1 e 3

Assenza ingiustificata

¹Il giudice condanna il testimone che non compare e che non giustifica la sua assenza ad una multa da fr. 200.-- a fr. 500.-- e, se del caso (art. 182 cpv. 5), lo cita nuovamente, sotto comminatoria di una multa sino a fr. 1'000.-- e dell'ordine di accompagnamento.

³Se il testimone, citato ulteriormente, non compare senza giustificazione, il giudice ne ordina l'accompagnamento e lo punisce con la multa sino a fr. 1'000.--.

Art. 249 cpv. 2, 3 e 4 (nuovo)

Doveri

²Il perito esegue i suoi accertamenti in base agli atti ed alle risultanze di causa; se necessario, il perito può chiedere al giudice di autorizzare l'acquisizione di ulteriori prove nel rispetto del contraddittorio.

³Attuale cpv. 2.

⁴Attuale cpv. 3.

Art. 271 cpv. 2

2) ad istanza di parte

²Il giudice decide con ordinanza sulla concluzione e sull'ammissibilità della prova e può formulare domande proprie.

Art. 275 cpv. 1

Limiti dell'interrogatorio

¹Le domande, nella loro forma definitiva, vengono intimate alle parti, in forma di ordinanza, solo al momento di procedere all'interrogatorio; l'interrogatorio deve avvenire sulle sole domande proposte ed eventualmente corrette dal giudice, il quale ha la facoltà di chiedere alla persona interrogata precisazioni e chiarimenti che riguardano il tema delle singole domande.

Art. 283

Sentenze dei giudici di pace e dei pretori

Le sentenze devono essere pronunciate e notificate entro tre mesi dalla data fissata per il dibattimento, anche se le parti non si sono presentate.

Art. 322 lett. b)

Facoltà di indagine del giudice

b) ordinare, su istanza di parte, l'assunzione di quelle prove che vennero offerte, ma che furono rifiutate dal pretore (art. 182 cpv. 2; 192; 213a).

Art. 392

Omissione della risposta

Con l'intimazione della petizione al convenuto, il giudice cita già le parti all'udienza preliminare, da tenersi entro i seguenti 30 giorni, avvertendo che, nel caso di mancata presentazione della risposta, non possono più essere contestati i fatti della petizione e che l'istruttoria avviene solo sulle prove addotte dall'attore.

Art. 393

Citazione

Abrogato.

Art. 394 cpv. 2 e 3

Udienza preliminare

²Al termine dell'udienza preliminare, il giudice emana a verbale l'ordinanza sulle prove e fissa il giorno nel quale esse verranno assunte.

³Abrogato.

Art. 418e

¹Le azioni concernenti le controversie in materia di concorrenza sleale devono essere proposte al pretore, indipendentemente dal valore litigioso.

²È applicabile la procedura davanti ai giudici di pace e ai pretori come istanza unica.

³Nei confronti della sentenza è proponibile, a dipendenza del valore della lite, il rimedio dell'appello o del ricorso per cassazione. Se il valore non è determinabile l'impugnazione avverrà nella forma dell'appello.

⁴Sono riservate le azioni proposte direttamente in appello, connesse con una controversia fondata su una legge federale che prevede un'istanza cantonale unica e quelle per le quali una legge federale prevede un altro foro (art. 12 LCSl).

Art. 488a (nuovo)

**Azioni di rendiconto
e fattispecie facil-
mente accertabili**

¹Si propongono pure, nelle forme del procedimento esecutivo, le azioni riguardanti casi di fattispecie immediatamente accertabili, in particolare le azioni di rendiconto di cui agli art. 400 cpv. 1, 418k cpv. 1 e 550 cpv. 2 del Codice delle obbligazioni.

²Se la situazione di fatto non può essere sufficiente chiarita, il giudice, in sede di procedura di opposizione, rinvia le parti alla procedura ordinaria.

Art. 515

**In relazione alla
revisione del**

Le disposizioni introdotte con la revisione del si applicano alle cause proposte a partire dalla loro entrata in vigore.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.